



Comune di
PIEVE DI CENTO
REVISORE UNICO

AL COMUNE DI
PIEVE DI CENTO
Tramite Ufficio associato del personale
Unione Reno Galliera

OGGETTO: Parere in merito all'ipotesi di accordo a integrazione del CCDI normativo 2002-2005 . CCDI parte economica 2016.

IL REVISORE

Visti:

- l'ipotesi di accordo decentrato integrativo, sottoscritto il 22/12/2016, ad integrazione del CCDI normativo 2002-2005 e CCDI parte economica 2016 per la ripartizione delle "risorse decentrate" destinate al personale dipendente ed il proprio parere favorevole espresso in data 13 marzo 2017;
- la successiva ipotesi di accordo decentrato integrativo, sottoscritta il 9 maggio 2017 che riporta il medesimo testo con esclusione della nota a verbale che attestava la *condivisione fra le parti che eventuali destinazioni di incentivi di produttività legati a progetti specifici di interesse dell'Amministrazione fossero subordinati al mantenimento per gli anni 2017 e seguenti, della quota da ripartire tra tutti i dipendenti, non titolari di posizione organizzativa, distribuita nell'anno 2016;*
- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria redatte secondo gli schemi della Circolare MEF n. 25 del 19/07/2012;
- la delibera GC 57 del 27/6/2016 di indirizzi per la costituzione del fondo;
- le determinazioni PER/2 del 13/1/2016, PER/8 del 11/10/2016 e PER 13 del 27/12/2016 di costituzione provvisoria e definitiva del fondo e di impegno di spesa

Considerato che:

- l'art. 4 del CCNL 22.01.2004 demanda all'organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio ;
- l'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 demanda all'organo di revisione la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da norme di legge;
- l'art. 40 comma 3 quinquies del citato D.Lgs 165/2001, dispone la nullità delle clausole dell'accordo qualora in contrasto con i vincoli dei contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;



Esaminati gli atti suddetti:

Visti:

il Bilancio di previsione 2016-2018;

il Bilancio di previsione 2017-2019;

Accertato che la spesa è impegnata nel Bilancio 2016-2017 annualità 2016 e nel bilancio 2017-2019 annualità 2017 e che sono rispettati i limiti per le spese di personale ex art. 1 comma 557 quarter della Legge 296/2006 e ss.mm.ii;

Preso atto

-dei criteri per l'utilizzo delle risorse stabili e di quelle variabili indicate nell'ipotesi di accordo decentrato;

- del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria;

Considerato di CONFERMARE il proprio parere FAVOREVOLE del 13 marzo 2017.

CERTIFICA

- il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2016 con le somme impegnate nel Bilancio 2016-2018 annualità 2016 e nel bilancio 2017-2019 annualità 2017 e con le disposizioni di contenimento del costo del personale.
- Che le decurtazioni previste dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 e quantificate fino al 31/12/2014 in € 12.038,20 sono state rese strutturali già nel fondo 2015 come previsto dalla circolare RGS n. 20 del 8/5/2015.

Bondeno, 31 MAGGIO 2017

Dott. Arnaldo Aleotti